



Sezione Furto

Cosa assicuriamo

In conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa, è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti, dovuti a sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento, arrecati al Contenuto, **nei limiti delle somme indicate per ciascuna Abitazione.**

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. conseguenti o verificatisi in occasione di:

- Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio;
- trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- Terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamenti e eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- Atti di terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- guerra ed insurrezioni;

2. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei Familiari o delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere per Legge;

3. dovuti a truffa, estorsione o appropriazione indebita;

4. conseguenti a smarrimento;

5. causati da danneggiamenti volontari, ad eccezione di quelli commessi in occasione di Furto, tentato Furto;

6. a cose mobili all'aperto;

7. avvenuti all'esterno dei locali assicurati;

8. a cose di terzi affidate all'Assicurato soltanto a scopo di custodia e/o deposito anche temporanei;

9. al Contenuto posto nelle Dipendenze in eccedenza a 10.000 Euro di somma assicurata;

10. indiretti di qualsiasi tipo salvo quanto specificatamente indicato

Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 10, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della sezione Furto, la Compagnia indennizza, in quanto complessivamente sostenuti e documentati:

- i costi sostenuti per la documentazione del danno;
- i costi sostenuti per la riparazione o sostituzione delle serrature dell'abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, **col limite massimo di 250 euro.**

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In caso di sinistro – Danni alla proprietà/Furto".



Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" verso i Familiari, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.**

Garanzie aggiuntive

Guasti cagionati dai ladri

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "Cosa Assicuriamo", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato, compresi Mezzi di chiusura, Mezzi di protezione, recinzioni, cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le cose assicurate.

Sono equiparati a Guasti cagionati dai ladri i danni derivanti dall'intervento dalle Forze dell'Ordine, oppure organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.

Forma con Franchigia

Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la "Forma con Franchigia", le garanzie previste nella presente Sezione "Furto" **sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di 500 euro.**

In caso di sinistro – Danni alla proprietà / Furto

Obblighi

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- b) in caso di Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, analoga documentazione anche per le cose illese.

Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile "Inadempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio".



Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per il Contenuto

L'ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, **fermi i limiti previsti.**

L'Assicurato matura il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le cose assicurate entro dodici mesi dalla data del Sinistro. Se fosse già stato erogato un indennizzo, verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza del Valore a nuovo, fermi i limiti previsti.

Ove il diritto al pagamento del Valore a nuovo non fosse operante la Compagnia limita l'Indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro applicando di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.



Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Recupero della refurtiva

Quando l'assicurato abbia notizia del recupero dei beni rubati o di loro parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal capoverso "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita dei beni tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita, a titolo di restituzione da parte dell'assicurato dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia;
 - b) rientrare in possesso dei beni sottratti restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto. Ove i beni fossero stati ritrovati danneggiati, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile come previsto dal capoverso "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia in Euro mediante bonifico bancario o assegno nei limiti previsti dalla Legge.

N.B.: Si precisa che quanto sopra riportato è a titolo indicativo delle caratteristiche salienti della copertura assicurativa prestata in caso di furto e non sostituisce in alcun modo le condizioni generali di contratto della Compagnia.